Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli
sezione civile settima

composta dai magistrati:

dott. Giorgio Sensale	presidente
dott. Lucia Minauro	consigliere
dott. Marco Marinaro	giudice ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile **n. 617/2013 R.G.**, di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli – terza sezione civile - n. 56/2012 pubblicata il 3 gennaio 2012 resa nel giudizio rubricato al n. 30042/2008 R.G.,

t r a

nata a Napoli il c.f.
nato a Napoli il c.f.
nato a Napoli il c.f.
nato a Napoli il c.f.

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Giovanni Ruggiero, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Duomo n. 61, fax 081.446754, p.e.c.: domenicogiovanniruggiero@avvocatinapoli.legalmail.it,

[parti appellanti]

e

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*;
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*;
Università degli Studi di Napoli "Federico II", in persona del Rettore *pro-tempore*;

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (ads: 80030620639; PEC: ads.na@pec.avvocaturastato.it; fax 081.5525515), presso i cui uffici domiciliano *ex lege* in Napoli alla via A. Diaz n. 11.

[parti appellate]

Conclusioni

All'udienza del 24 maggio 2018 il procuratore delle parti appellanti nel riportarsi all'atto di appello e alle conclusioni ivi formulate chiedeva di rimettersi la causa in decisione.

Svolgimento del processo

Con sentenza parziale n. 4245 del 5 ottobre 2017 (pubblicata il 16 ottobre) questa Corte così statuiva:

«*definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da così decide:*

a) in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dei seguenti importi con interessi al tasso legale decorrenti dal 26 maggio 2009 al soddisfo: in favore di Antonello Accurso la somma di € 33.569,70 (limitatamente al corso di specializzazione in "Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso"); in favore di Fabiana Castiglione la somma di € 26.855,76; in favore di la somma di € 26.855,76; in favore di la somma di € 20.141,82; in favore di la somma di € 26.855,76;

b) per l'effetto condanna, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate per il primo grado in € 6.615,55 (di cui € 540,55 per spese, € 2.160,00 per diritti, € 3.240,00 per onorari ed € 675,00 per spese generali al 12,5%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge, e per l'appello in € 12.006,61 (di cui € 1.656,61 per spese, € 9.000,00 per compensi professionali ed € 1.350,00 per spese forfettarie al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;

c) dichiara inammissibile l'appello nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze con compensazione delle spese;

d) rigetta l'appello e, quindi, la domanda di Antonello Accurso con ri-

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

guardo al corso di specializzazione in "Chirurgia oncologica";

e) dispone con separata ordinanza per il prosieguo in relazione all'appello e alle domande proposte da

Con separata ordinanza depositata in pari data, la Corte, sciogliendo la riserva, rilevava quanto segue:

«- *con sentenza parziale emessa in data odierna sono state decise le domande proposte dai medici specialisti appellanti che hanno frequentato corsi di specializzazione iniziati dopo il 31 dicembre 1982, ed in particolare:*

- sulla base di quanto motivato nella citata sentenza non definitiva sussiste l'esigenza di rimettere la causa sul ruolo con esclusivo riferimento alle posizioni dei medici specialisti appellanti che hanno frequentato corsi di specializzazione iniziati prima del 1° gennaio 1983, ed in particolare:

- invero, con l'ordinanza n. 23581 del 21 novembre 2016, le Sezioni Unite hanno sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funziona-mento dell'Unione europea, le seguenti questioni d'interpretazione:

"1) Se la direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE2 e n. 75/363/CEE, debba essere interpretata nel senso che rientrino nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici specialisti, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli Stati membri dall'art. 16 della direttiva n. 82/76/CEE per adottare le misure necessarie per conformarsi.

In caso di risposta affermativa al quesito sub 1):

2) se l'allegato, aggiunto alla direttiva "coordinamento" n. 75/363/CEE dall'art. 13 della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretato nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982 l'insorgenza dell'obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall'assolvimento dell'obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette direttive;

3) se in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio ma non erano ancora conclusi al 1° gennaio 1983, sia insorto o meno l'obbligo di adeguata re-

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

munerazione per l'intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982 ed a quali eventuali condizioni" (data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio: 28/11/2016; in G.U.U.E., C 63 del 27.02.2017; Causa C-616/16);

- considerato che allorquando una medesima questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché proposta innanzi al Tribunale di prima istanza di Lussemburgo, oppure perché già sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successi-vo giudice nazionale, non di ultima istanza, cui sia sottoposta una controversia sullo stesso punto, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza che sia necessario, a tal fine, che sollevi a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria (Cass. civ. Sez. lavoro, 09/10/2006, n. 21635);

- in esito alla suindicata rimessione dinanzi alla Corte di Giustizia EU, la Causa C-616/16 risulta ad oggi pendente ma non definita;

- sussiste dunque l'esigenza di rimettere la causa sul ruolo al fine di valutare la sospensione del processo in relazione all'appello e alle domande proposte da

Pertanto, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 24 maggio 2018, al fine di sentire le parti sul tema di cui in motivazione.

Compariva per delega il procuratore degli appellanti e concludeva riportandosi ai precedenti scritti difensivi; venivano concessi termini ridotti per le difese conclusionali *ex* art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

1. - Gli appellanti appartengono alla categoria dei medici che, iscritti ai corsi di specializzazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli "Federico II", tra gli anni 1981 e 1990, non hanno percepito alcuna remunerazione durante l'espletamento delle attività di formazione ed in dipendenza delle stesse.

1.1. – Con la sentenza parziale n. 4245/2018 questa Corte ha definito ogni questione pregiudiziale ed ha definito altresì nel merito l'impugnazione proposta con riguardo alle posizioni dei medici appellanti

Le residue posizioni che devono essere ora decise in questa sede atten-

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

gono a quei medici specialisti appellanti che si sono immatricolati prima del 1° gennaio 1983 (e cioè:

, ma per i quali al momento della sentenza parziale già sussistevano (astrattamente) i titoli per il riconoscimento del diritto richiesto, risultando quindi pregiudiziale la pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia UE cui era stata rimessa la soluzione da parte delle Sezioni Unite della S.C. come è stato già precisato in narrativa.

1.2. - Più precisamente occorre inquadrare la posizione dei singoli appellanti rispetto ai quali non si è ancora provveduto al fine di consentire nel prosieguo una puntuale verifica in ordine alle richieste formulate, ed in particolare:

il dott. ha frequentato il corso di specializzazione in "Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva" dal 1982 al 1987 (anni accademici 1982-1983; 1983-1984; 1984-1985; 1985-1986 e 1986-1987);

la dott.ssa ha frequentato il corso di specializzazione in "Gastroenterologia ed endoscopia digestiva" dal 1982 al 1986 (anni accademici 1982-1983; 1983-1984; 1984-1985; 1985-1986);

il dott. ha frequentato il corso di specializzazione in "Gastroenterologia ed endoscopia digestiva" dal 1982 al 1986 (anni accademici 1982-1983; 1983-1984; 1984-1985; 1985-1986);

il dott. ha frequentato il corso di specializzazione in "Ortopedia" dal 1981 al 1986 (anni accademici 1981-1982; 1982-1983; 1983-1984; 1984-1985; 1985-1986).

Tutti gli istanti hanno conseguito presso l'Ateneo federiciano il diploma di specializzazione avendo superato con il massimo dei voti l'esame finale, ma nessuno ha goduto però di alcuna borsa di studio.

2. - Con sentenza del 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) la Corte di Giustizia UE ha deciso in ordine alle questioni pregiudiziali poste al suo esame dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23581 del 21 novembre 2016.

2.1. - Con la prima questione, si chiedeva se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 come modificata dovessero essere interpretati nel senso che qualsiasi periodo di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziato nel corso dell'anno 1982 e proseguito fino all'anno 1990 dovesse es-

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

sere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto.

Secondo la Corte di Giustizia UE, «non risulta dalla direttiva 75/363 come modificata che l'obbligo imposto agli Stati membri di procedere ad una remunerazione adeguata dei periodi di formazione a tempo pieno e a tempo ridotto come medico specialista non trovi applicazione a quelle tra tali formazioni che siano iniziate prima della scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione della direttiva 82/76 e che siano proseguite dopo questa data» (§ 37).

Pertanto, «occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 come modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362» (§ 38).

2.2. - Con la seconda questione, si chiedeva se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 come modificata dovessero essere interpretati nel senso che l'esistenza dell'obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 dipendesse dall'adozione, da parte di tale Stato, delle misure di trasposizione della direttiva 82/76, nonché dall'attuazione effettiva di tali misure.

La risposta sul punto è negativa in quanto non dipende dall'adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. «Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell'assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest'ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell'Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l'insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinché, in forza del diritto dell'Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro» (§ 51).

2.3. - Con la terza ed ultima questione, si chiedeva se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 come modificata dovessero essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 dovesse essere corrisposta per l'intera durata di tale formazione.

A tale ultimo quesito si risponde precisando che gli articoli citati «devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa» (§ 57).

2.4. – Sulla liquidazione dell'indennizzo, il Collegio reputa che si debba fare riferimento al criterio equitativo, assumendo quale parametro della liquidazione i criteri indicati dal legislatore all'art. 11 L. 370/1999 (disciplina applicata agli specializzandi iscritti ai corsi *ante* 1991/1992 e che avevano proposto con successo ricorso al TAR), da considerarsi congrui — per la contiguità temporale e per la identità della situazione sostanziale - all'epoca della formazione effettuata dagli appellanti, con la conseguenza che nella presente controversia va adottato quale parametro equitativo per la determinazione del danno l'importo annuo di £. 13.000.000, pari ad € 6.713,94, per il periodo di iscrizione compreso tra il 1° gennaio 1983 (data a decorrere dalla quale la direttiva comunitaria in materia di specializzandi doveva essere recepita dal legislatore italiano) e l'ottobre 1991, atteso che il recepimento della direttiva 82/76/CEE si è verificato con il D.lgs. 257/1991 a partire dall'anno accademico 1991/1992 (Cass. civ. Sez. I, 10/03/2010, n. 5842).

Ciò anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 gennaio 2018 già richiamata che, occupandosi della diversa fattispecie relativa all'obbligo di riconoscimento di una adeguata remunerazione anche ai medici iscritti alla scuola di specializzazione nel corso dell'anno 1982, ha indicato i

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

parametri cui attenersi per la liquidazione del danno, nonché della giurisprudenza della Cassazione anche successiva alla suddetta sentenza della CGUE (Cass. civ. Sez. III, ord., 31/05/2018, n. 13759; nello stesso senso, App. Napoli, Sez. civ. 7, sent. del 9/7/2018 – R.G. 3343/11).

2.5. - Con riguardo alle somme così determinate occorre precisare che sulle quelle che saranno liquidate spettano inoltre, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, gli interessi legali dalla data della domanda (non essendo stato provato un diverso atto di messa in mora), ma non la rivalutazione, essendo il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991 oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999 n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.) in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. civ. Sez. III, 09/02/2012, n. 1917).

3. - In applicazione dei princìpi dettati dalla sentenza sopra indicata e fermo restando quanto già statuito da questa Corte con la sentenza parziale, occorre esaminare le singole posizioni dei medici appellanti.

3.1. – Con riguardo alla posizione di e si rileva che questi hanno conseguito la specializzazione in "Gastroenterologia ed endoscopia digestiva" (corso di durata quadriennale), compresa nel capitolo IV della direttiva 75/362/CEE del Consiglio tra le specializzazioni proprie di due o più Stati membri (art. 7, § 2) apparendo del tutto irrilevante la circostanza che ivi la denominazione italiana era all'epoca diversa essendo comunque ricompresa nella categoria prevista dalla direttiva denominata "Gastroenterologia"; ai medici che hanno conseguito detta specializzazione risulta dovuto l'importo di € 6.713,94 all'anno dal secondo al quarto anno accademico (1983/1984, 1984/1985, 1985/1986), spettando dunque (per tre anni) € 20.141,82; per il primo anno accademico (1982/1983) considerato che la somma a titolo di remunerazione avrebbe dovuto essere corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo annuale deve essere decurtato delle mensilità ricadenti nell'anno solare precedente e, quindi, per i mesi da settembre a dicembre del 1982; la somma dovuta per quell'anno accademico è dunque pari ai due terzi dell'importo annuo e cioè ammonta a €

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

4.475,96, per un totale dovuto per l'intero percorso di specializzazione (calcolato per gli emolumenti soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1983) di € 24.617,78, con gli interessi legali dalla domanda (26 maggio 2009); più precisamente tale somma spetta a ciascuno dei medici specialisti appellanti ( ).

3.2. – In relazione alla posizione di si rileva che questi ha conseguito la specializzazione in "Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva" (corso di durata quinquennale), compresa nel capitolo IV della direttiva 75/362/CEE del Consiglio tra le specializzazioni proprie di due o più Stati membri (art. 7, § 2) apparendo del tutto irrilevante la circostanza che ivi la denominazione italiana era all'epoca diversa ("Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio") essendo comunque ricompresa nella categoria prevista dalla direttiva denominata "Chirurgia dell'apparato digestivo"; al medico che ha conseguito detta specializzazione risulta dovuto l'importo di € 6.713,94 all'anno dal secondo al quinto anno accademico (1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987), spettando dunque (per quattro anni) € 26.855,76; per il primo anno accademico (1982/1983) considerato che la somma a titolo di remunerazione avrebbe dovuto essere corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo annuale deve essere decurtato delle mensilità ricadenti nell'anno solare precedente e, quindi, per i mesi da settembre a dicembre del 1982; la somma dovuta per quell'anno accademico è dunque pari ai due terzi dell'importo annuo e cioè ammonta a € 4.475,96, per un totale dovuto per l'intero percorso di specializzazione (calcolato per gli emolumenti soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1983) di € 31.331,72, con gli interessi legali dalla domanda (26 maggio 2009); più precisamente tale somma spetta ad .

3.3. – Infine, quanto alla posizione del medico come eccepito nella comparsa conclusionale depositata dall'Avvocatura erariale, occorre rilevare che lo stesso si è iscritto al corso di specializzazione nell'anno accademico 1981/1982.

Di recente la Cassazione in un caso analogo ha precisato che poiché la frequentazione della scuola è iniziata nel 1981 vale a dire prima ancora dell'emanazione della direttiva 82/76, l'appellante non ha diritto ad alcun indennizzo, e ciò in forza di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 24 gennaio 2018, «nel cui paragrafo 38, si è stabilito che il diritto alla adeguata remunerazione spetta per "qualsiasi formazione a

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

tempo pieno iniziata nel corso dell'anno 1982", e dunque non spetta per le specializzazioni iniziate negli anni precedenti» (Cass. civ. Sez. III, Ord., 31/05/2018, n. 13763).

Per cui l'appello proposto da non può essere accolto.

3.4. – Infine, in relazione alla specifica eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, deve ribadirsi l'irrilevante dell'eventuale mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso l'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 275 del 1991, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (come precisato da Cass. civ. Sez. III, 28/10/2016, n. 21798; Cass. civ. Sez. VI - 3, 04/05/2016, n. 8939).

3.5. – Resta ferma la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado relativa alla carenza di titolarità passiva del rapporto in relazione alla Università ed ai due Ministeri appellati posto che il capo della sentenza in questione non è stato assoggettato a gravame con l'atto di appello.

3.6. - Del debito risponde la Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo che rappresenta lo Stato nella sua unitarietà e al quale fanno capo (secondo la legge n. 400 del 1988) tutte le attribuzioni in materia di attuazione degli obblighi comunitari.

4. - Le spese del processo seguono la soccombenza secondo la regola dettata dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come in dispositivo.

4.1. - Per il giudizio di primo grado, iniziato nel 2008 e concluso il 3 gennaio 2012, le competenze professionali restano dovute secondo le tariffe approvate con il D.M. 8 aprile 2004 n. 127 (in regime di *prorogatio* delle tariffe forensi, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 1 del 2012, come convertito), tenuto conto in particolare dei criteri di cui all'art. 5, commi 1 e 4, del decreto citato (con aumento del 20% per ciascun soggetto attore successivo al primo).

Infatti, qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa - con riferimento ai singoli gradi - sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si deve fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione di dette tariffe, l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste. In definitiva, i compensi professionali degli avvocati devono essere liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio (Cass. Sez. Lavoro – Sent. 5/11/2012 n. 18920; Cass. civ. Sez. VI - 2, 11/02/2016, n. 2748).

4.2. – Sulla base dei princìpi sopra enunciati, la liquidazione delle spese del grado di appello è dovuta, invece, secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3 aprile 2014) e liquidate secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al D.M. citato, per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, tenuto conto in particolare dei criteri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto citato (con aumento del 20% per ciascun soggetto appellante successivo al primo).

4.3. – Tenuto conto del fatto che con la sentenza parziale n. 4245/17 questa Corte ha liquidato le spese legali dei due gradi dell'unico giudizio per gli altri medici appellanti, al fine di evitare la duplicazione dei compensi dovuti, in questa sede saranno riconosciute soltanto le maggiorazioni previste per ciascun appellante successiva alla prima (pari al 20%) ed i soli compensi relativi alla nuova fase decisoria svoltasi in appello successivamente alla pubblicazione della detta sentenza.

4.4. – Quanto alla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerata la unicità della difesa assunta mediante l'Avvocatura dello Stato e le ragioni della citazione in appello finalizzata ad assicurare il contraddittorio completo anche in questa fase del processo, appare equo compensare le spese del grado di appello nei loro confronti integrando tale premessa un giusto motivo di compensazione (in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis* in ragione della data di instaurazione della lite in primo grado).

4.5. – Sussistono altresì giusti motivi sulla base della norma sopra richiamata costituiti dalla complessità delle questioni giuridiche trattate e dall'evoluzione giurisprudenziale registratasi riguardo ad esse durante la pendenza del giudizio, per compensare integralmente le spese del grado di appello tra e le altre parti non destinatarie di condanna.

Firmato Da: SENSALE GIORGIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76df680fd94149b91285a35f7a7ee928 - Firmato Da: MARINARO MARCO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 43ee4fe7ac5ce0d8a7cd366cedf67983

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da

così decide:

a) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza del Tribunale di Napoli n. 56/2012, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dei seguenti importi: in favore di la somma di € 24.617,78; in favore di la somma di € 24.617,78; in favore di la somma di € 31.331,72; su tali somme sono dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal 26 maggio 2009 al soddisfo;

b) per l'effetto condanna, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di

delle spese di lite, liquidate per il primo grado in € 3.375,00 (di cui € 1.160,00 per diritti, € 1.840,00 per onorari ed € 375,00 per spese generali al 12,5%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge, e per l'appello in € 7.360,00 (di cui € 6.400,00 per compensi professionali ed € 960,00 per spese forfettarie al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;

c) dichiara inammissibile l'appello nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze con compensazione delle spese;

d) rigetta l'appello e, quindi, la domanda di Flavio Fazioli nei confronti del quale dichiara interamente compensate le spese di lite per il secondo grado di giudizio.

Così deciso il 28 giugno 2017.

Il giudice ausiliario estensore

(Marco Marinaro)

Il presidente

(Giorgio Sensale)